

PAOLO MANCINI

CN = MANCINI PAOLO
O = non presente
C = IT

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA - NAPOLI

RICORSO

Farmacia dott. Barca Sergio, nato a Napoli il 22 luglio 1945 (c.f.: BRCSEG45L22F839X - p.i.: 02467010613), titolare della sede farmaceutica urbana n. 14 della città di Caserta ivi ubicata alla via Tescione n. 200

Farmacia Fugaro s.n.c. (p.i.: 02835020617) dei dott.ri Donatella Laudati, nata a Napoli il 30 aprile 1958 (c.f.: LDTLDT58D70F839D), e Angelo Laudati, nato a Caserta il 4 agosto 1967 (c.f.: LDTNGL67M14B963P), titolare della sede farmaceutica n. 3 urbana della città di Caserta ivi ubicata alla via P.P. Pasolini Parco La Selva 3

Farmacia Del Prete s.n.c. (p.i.: 04084430612) dei dott.ri Del Prete Pasqualemanuele, nato a Napoli il 7 marzo 1989 (c.f.: DLPPQL89C07F839V), e Del Prete Maria Teresa, nata a Napoli il 12 agosto 1975 (c.f.: DLPMT75M52F839G), titolare della sede farmaceutica rurale n. 19 della città di Caserta ivi ubicata alla via Ruta n. 11

Farmacie Foglia s.r.l. (p.i.: 03588740617) in persona del legale rappresentante dott.ssa Foglia Annalisa, nata a Napoli il 27.8.1974 (c.f.: FGLNLS74M67F839M), titolare della sede farmaceutica urbana n. 18 della città di Caserta ivi ubicata alla via Rossini

Farmacia Brignola s.n.c. (p.i.: 02102120611) del dott. Imperato Luigi, nato a Caserta il 2 settembre 1961 (c.f.: MPRLGU61P02B963Q), titolare della sede farmaceutica urbana n. 13 della città di Caserta ivi ubicata alla via Ruggiero

Farmacia dott. Elio Fresa, nato a Napoli il 30 dicembre 1940 (c.f.: FRSLEI40T30F839P - p.i.: 00372840611), titolare della sede farmaceutica urbana n. 15 della città di Caserta ivi ubicata alla via Tenga n. 106

rappresentati e difesi dall'**avv. Paolo Mancini**, nato a Caserta il 18 luglio 1991 (c.f.: MNCPLA91L18B963G), in virtù di distinti mandati allegati telematicamente al presente atto, presso il cui studio in Caserta alla via Roma n. 11 eleggono domicilio

ORIGINALE

FAX: 0823-321865 | PEC: avv.mancinipaolo@legalmail.it

CONTRO

Comune di Caserta (c.f.: 00100110618) in persona del sindaco pro tempore, con sede in Caserta alla piazza Vanvitelli (pec: postacertificata@pec.comune.caserta.it)

E NEI CONFRONTI DI

A.S.L. Caserta (c.f.: 03519500619), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Caserta alla via Unità Italiana (pec: protocollo@pec.aslcaserta.it)

Regione Campania in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f.: 80011990639) con sede in Napoli alla via S. Lucia (pec: us01@pec.regione.campania.it)

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f.: 80006250619), con sede in Caserta alla via Fuga - Parco dei Cedri (pec: ordinefarmacisti@pec.fofi.it)

Farmacia dott.ssa Romano Maria Concetta (c.f.: RMNMCN81L61F839S), titolare della sede farmaceutica n. 20 rurale ubicata in Caserta - fraz. Pozzovetere alla via Iadevaia n. 1 (pec: rm1836ce3757@pec.fofi.it)

PER L'ANNULLAMENTO

la revoca e la declaratoria di illegittimità, previa sospensiva, della **deliberazione della Giunta Comunale di Caserta n. 107 del 24 luglio 2020 e degli atti alla stessa allegati (relazione illustrativa, all. A Tavola sezioni censuarie, all. B tavola distribuzione farmacie, all. C tavola pianta organica, all. D elenco descrittivo sede, all. E certificazione relativa al numero degli abitanti residenti nel Comune di Caserta alla data dell'1.1.2019 e tabelle delle sedi) pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il 27 luglio 2020**, nonché di ogni atto preordinato, connesso, conseguente, comunque influente sulla procedura in oggetto.

FATTO:

Il Comune di Caserta approvò la nuova pianta organica delle farmacie con Delibera del Commissario Prefettizio n. 46 del 13 aprile 2016,

istituendo tre nuove sedi (n. 21, 22 e 23) da assegnare a seguito del concorso straordinario per l'assegnazione di farmacie bandito in attuazione dell'articolo 11 del Decreto Legge n. 1/2012 convertito con la Legge n. 27/2012.

Nonostante non si fossero verificati mutamenti delle condizioni del territorio, degli agglomerati urbani, del numero degli abitanti e della distribuzione della popolazione sul territorio, il Comune di Caserta modificava la pianta organica prima con Delibera di Giunta Comunale n. 256 del 28 dicembre 2018, annullata dal TAR Campania di Napoli con sentenze n. 6196/2019 e n. 220/2020, e, nuovamente, con la Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 24 luglio 2020, impugnata con il presente ricorso.

L'atto impugnato, oltre a disporre la revisione della localizzazione delle tre nuove sedi farmaceutiche casertane da assegnare all'esito della procedura concorsuale in fase di epilogo, ha stravolto illegittimamente e lesivamente la fisionomia delle sedi farmaceutiche di cui sono titolari i ricorrenti, sicché se ne chiede l'annullamento unitamente agli atti allegati, preordinati, connessi, conseguenti ovvero comunque influenti sulla procedura, **previa sospensiva**, per i seguenti

MOTIVI:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 CO. 2 E 3 DELLA LEGGE N. 475/1968 E DELL'ART. 11 CO. 1 DEL DECRETO LEGGE N. 1/2012 CONVERTITO CON LA LEGGE N. 27/2012; ECCESSO DI POTERE, SVIAMENTO, VIZIO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, IRRAZIONALITÀ, ILLOGICITÀ, CARENZA DI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI PROPORZIONALITÀ ED EQUITÀ; CONTRADDITTORIETÀ; VIOLAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL COMUNE DI CASERTA N. 46 DEL 13 APRILE 2016.

L'atto impugnato, rivendicando la propria discrezionalità rispetto al parere negativo espresso dall'Ordine dei Farmacisti, asserisce di fondare la propria legittimità sulla base delle premesse genericamente enunciate di implementare l'accessibilità al servizio farmaceutico alla

maggioranza dei residenti nel territorio comunale operando scelte basate sul bilanciamento di interessi diversi attinenti la popolazione, le vie, i mezzi di comunicazione, l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio, il correlato esame di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità.

Senonché, l'analisi dell'atto impugnato dimostra che tali premesse risultano solo enunciate, ma di fatto disattese e violate e che l'Ente ha quindi operato illegittimamente ed arbitrariamente, nella sciente consapevolezza di principi e norme da osservare e di fatto violate, reputando quindi illegittimamente ed erroneamente che la sbandierata discrezionalità amministrativa non abbia limiti e possa trasmodare in arbitrio.

Difatti, nell'allegato denominato "relazione illustrativa" che correda l'atto impugnato si rinvengono:

- a) la premessa (pag. 3/11), che riporta la normativa alla quale il Comune avrebbe dovuto attenersi **e che per converso ha violato;**
- b) le finalità dell'atto (pag. 5/11), genericamente individuate nell'adeguamento dell'assistenza farmaceutica alle esigenze della popolazione e di particolari e non meglio specificate esigenze di topografia, **mentre tale fine risulta non conseguito;**
- c) la metodologia (pag. 6/11), indicata nella considerazione delle caratteristiche della consistenza della popolazione, **che il prosieguo della relazione attesta essere rimasta immutata sia numericamente che nella distribuzione: sicché, non essendovi stati mutamenti nella popolazione e nella sua distribuzione non si giustifica l'operata revisione;**
- d) le caratteristiche orografiche (pag. 7/11), che l'atto impugnato sostiene di aver considerato nella formazione delle sedi per ottenere l'adeguata distribuzione del servizio farmaceutico e che, invece, **risultano ignorate;**
- e) la distribuzione della popolazione in sezioni censuarie corrispondenti a quelle del censimento dell'anno 2011 (pag. 7/11 e 8/11), le quali vengono astrattamente indicate con numerazione progressiva senza che

risulti precisato quali strade cittadine siano comprese in ogni sezione censuaria, **rendendo quindi tali elementi incomprensibili ed inutili;**
f) l'elenco descrittivo delle sedi farmaceutiche (pag. 9/11), ove la zona attribuita a ciascuna sede viene cripticamente individuata con l'indicazione delle sezioni censuarie attribuite e con il rinvio al perimetro riportato nell'allegato C (Tavola Pianta Organica), **ma senza alcuna pianta topografica che consenta di individuare le strade che compongono la sede;**

g) n. 23 tabelle riferibili a ciascuna delle 23 sedi farmaceutiche (pag. 11/11), **contenenti dati che però divergono dalle risultanze dell'elenco descrittivo delle sedi, dalle tavole censuarie e dell'allegato C (Tavola Pianta organica).**

Inspiegabilmente non risultano allegate all'atto impugnato le piante planimetriche che erano invece allegate alla Delibera n. 46/2016 del Commissario Prefettizio che, per converso, sono indispensabili per verificare il territorio e il requisito dell'omogeneità di ciascuna sede farmaceutica e che, pertanto, dovranno essere necessariamente richiamate nel prosieguo per argomentare l'illegittimità dell'atto impugnato, il quale volutamente omette ogni specifico riscontro topografico, indispensabile invece per coglierne l'illegittimità.

2) CARENZA DI CHIAREZZA, DI ISTRUTTORIA, DI MOTIVAZIONE, DI RAZIONALITÀ E DI LOGICITÀ DELL'ATTO IMPUGNATO IN CONTRASTO CON LE PREMESSE IVI ENUNCIATE; VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 475/1968, DELL'ART. 22 CO. 2 DEL REGIO DERETO N. 1706/1938 E DELL'ART. 1 DEL D.P.R. N. 1275/1971; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CHIAREZZA E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990, DELLA LEGGE N. 265/1990 E DELLA LEGGE N. 15/2005.

Da quanto innanzi illustrato, è evidente che l'atto impugnato è illegittimamente carente di motivazione e privo dei requisiti di chiarezza e chiara percepibilità della configurazione delle sedi farmaceutiche in dispregio di qualsivoglia criterio di logicità e

razionalità stante l'impossibilità, per le inconciliabili contraddittorietà e in assenza delle tavole topografiche invece allegate alla Delibera del Commissario Prefettizio n. 46/2016 e con prot. n. 22198, di comprendere quale sia la concreta configurazione topografica di ciascuna sede.

Difatti, pur collegando l'allegato D (elenco descrittivo sedi) con le sezioni censuarie indicate a pagina 7/11, 8/11 e 11/11 dell'allegato denominato "relazione illustrativa" e nell'allegato A (tavola sezioni censuarie - abitanti censimento 2011) e con l'allegato E (tabelle sedi), si giunge a conclusioni contraddittorie e contrastanti a causa della difformità dei dati contenuti, in particolare, nell'allegato D (elenco descrittivo delle sedi), nelle tabelle censuarie (indicate nella relazione illustrativa) e nelle tabelle delle singole sedi (allegato E): il che dimostra l'illegittimità, l'illogicità, l'irrazionalità, la carenza di istruttoria e il vizio di motivazione dell'atto impugnato.

Come si evidenzierà nel prosieguo, la Delibera n. 107/2020 **lede altresì il principio della maggiore accessibilità al servizio farmaceutico** con conseguente violazione dell'art. 2 co. 1 della Legge n. 475/1968 e succ. mod., che illegittimamente ed infondatamente l'atto impugnato asserisce di aver garantito ed aumentato, erroneamente ed illegittimamente ponendosi in contrasto con il parere negativo reso il 30 maggio 2020 dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta che, per converso, aveva giustamente eccepito la violazione del principio dell'equa distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio.

L'atto impugnato **illegittimamente modifica il territorio delle sedi farmaceutiche ricorrenti e di quelle di nuova istituzione in assenza del presupposto della mutata consistenza e distribuzione della popolazione sul territorio comunale, presupposto che è invece essenziale, indefettibile ed ineludibile per giustificare e legittimare la modifica della pianta organica delle farmacie a norma della Legge n. 475/1968 come modificata dal Decreto Legge n. 1/2012 convertito con la Legge n. 27/2012 e secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato.**

Si richiama, in particolare, la sentenza n. 6237/2019 del Consiglio di Stato (che l'atto impugnato mostra di conoscere per averne acriticamente ricopiato alcuni passaggi, peraltro parzialmente e in assenza di qualsiasi contestualizzazione rispetto al caso di specie ed omettendo di rilevare che tale sentenza indica quale presupposto necessario della modifica della pianta organica la mutata consistenza e distribuzione della popolazione sul territorio), la quale ha ritenuto legittima la modifica della pianta organica solamente se attuata a seguito di capillare attività istruttoria di analisi del territorio e che dimostra la mutata consistenza e distribuzione della popolazione sul territorio comunale: l'atto impugnato da un lato omette tale istruttoria relativa al territorio e dall'altro registra ed ammette l'invarianza del numero degli abitanti e della localizzazione della popolazione, presupposti in assenza dei quali è preclusa qualsiasi modifica della pianta organica¹.

Difatti, l'atto impugnato afferma invece inequivocabilmente che nel Comune di Caserta non si è verificato alcun incremento demografico, non si sono avuti spostamenti della popolazione, non si è riscontrata una mutata distribuzione della popolazione sul territorio, tanto che risultano utilizzati i dati del censimento 2011 e

¹ Difatti, con la suindicata sentenza il Consiglio di Stato ha affermato che la modifica della pianta organica delle farmacie oggetto di causa era immune da vizi di palese illogicità o irragionevolezza e non era stata assunta in difetto di presupposti o in carenza di istruttoria in quanto il Comune – diversamente dal caso oggetto del presente giudizio – aveva dimostrato:

- di aver ponderato l'elemento demografico attraverso mappa estratta da google maps dalla quale si evinceva in modo palese la dislocazione della popolazione all'interno del territorio comunale fotografando in modo chiaro sia la diversa distribuzione della popolazione territorio rispetto alla precedente pianta organica, sia dimostrando l'incremento demografico verificatosi nella zona interessata dal giudizio;
- di aver considerato con dati oggettivi il mancato incremento demografico in altra zona ove non era stata allocata alcuna farmacia;
- di aver tenuto conto dell'oggettivo spostamento della popolazione idoneo a giustificare la diversa perimetrazione di una sede di nuova istituzione, concludendo con l'enunciazione del principio che *"la revisione della pianta organica presuppone una disfunzionalità della precedente programmazione, tanto da imporre una ridefinizione della collocazione delle sedi farmaceutiche in linea con i dati relativi alla mutata distribuzione della popolazione sul territorio comunale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9/10/2018 n. 5795)"*, sicché, il contestato ampliamento della zona della sede farmaceutica oggetto di causa non costituiva un vulnus alla equilibrata distribuzione delle sedi farmaceutiche sul territorio comunale, **dovento tenersi conto della mutata distribuzione della popolazione all'interno del perimetro di riferimento.**

la distribuzione della popolazione in sezioni censuarie è risalente a tale data, essendo immutata la situazione della popolazione nell'anno 2020: ne consegue la palese illegittimità della revisione della pianta organica per carenza del presupposto essenziale (ossia per assenza di mutamenti numerici, di dislocazione e distribuzione della popolazione).

In particolare:

a pag. 8/11 della relazione illustrativa, in calce alla **tabella 1 - Distribuzione della popolazione per sezione censuaria (censimento 2011)** si dà atto che il dato della popolazione residente alla data dell'1 gennaio 2019 registra un'insignificante diminuzione di sole 195 unità, pari allo 0,02579% rispetto al 31 dicembre 2011, e che, pertanto, **“complessivamente si registra una variazione in diminuzione pari al 0,2776% rispetto al dato del censimento del 2011 che può essere utilizzato per l'attualizzazione del dato di ciascuna sezione censuaria alla data del 1.1.2019”** (pag. 8/11 della relazione illustrativa).

A conferma di ciò, l'atto impugnato è corredato dall'**allegato A (Tavola Sezioni Censuarie - abitanti censimento 2011)**².

Pertanto, è pacifico che i dati demografici e territoriali sono rimasti inalterati rispetto alla revisione pianta organica del Commissario Prefettizio (Delibera n. 46/2016), tanto che è rimasto inalterato anche il numero delle sedi farmaceutiche previste nel numero di 23:

sicché, gli stravolgimenti apportati alla pianta organica dall'atto impugnato appaiono illegittimi, ingiustificati ed immotivati, tanto più che significativamente era stato proprio il Comune di Caserta con la medesima compagine amministrativa attuale a difendere a spada tratta come ottimale l'assetto territoriale contemplato dalla pianta organica

² I dati della popolazione considerati dall'atto impugnato sono infatti i seguenti:

- 31.12.2011: abitanti 75.625 (cfr. pag. 8 relazione illustrativa atto impugnato);
- 31.12.2014: abitanti 76.588 (pag. 2 delibera Commissario prefettizio n. 46/2016)
- 31.12.2018: abitanti 75.260 (allegato E, tabelle sedi farmaceutiche)
- 01.01.2019: abitanti 75.430 (cfr. pagina 8 relazione illustrativa)
- incidenza della diminuzione della popolazione all'1.1.2019 rispetto all'anno 2011 pari al 0,2776% con conseguente utilizzo delle sezioni censuarie dell'anno 2011 (cfr. pag. 8 relazione illustrativa).

delineata dalla Delibera commissariale n. 46/2016 nelle difese svolte nei giudizi con R.G. 3053/2016, 3056/2016 e 3296/2016 dinanzi al TAR Campania di Napoli.

3) ERRONEITÀ, CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.

La nuova fisionomia della pianta organica delle sedi farmaceutiche, stando all'atto impugnato, andrebbe desunta dal combinato esame delle sezioni censuarie indicate a pag. 8/11 della relazione illustrativa, delle tabelle delle singole sedi farmaceutiche di cui all'allegato E, dell'elenco descrittivo delle sedi farmaceutiche di cui all'allegato D e della tavola della pianta organica di cui all'allegato C.

Tuttavia, dal loro esame si palesano molteplici contraddittorietà, incongruenze ed illogicità.

A) Nell'elenco descrittivo di cui all'allegato D si indica il perimetro di ciascuna sede senza far menzione delle strade in esso ricomprese e ad ogni sede farmaceutica vengono attribuite sezioni censuarie con indicazione del relativo numero e della relativa popolazione residente. In assenza di dati relativi alle strade, **per comprendere dove ricadano con precisione le sezioni censuarie attribuite ad ogni sede farmaceutica, non giovano né l'allegato A (Tabella sezioni censuarie), né l'allegato B (Tavola distribuzione farmacie), né l'allegato C (tavola pianta organica), in quanto in nessuno di tali allegati si rinvencono dati circa le strade ivi incluse: sicché le tavole in questione appaiono inutili ed inidonee per comprendere la consistenza delle singole sedi.**

B) Si riscontrano macroscopiche contraddittorietà, discordanze e divergenze tra le tabelle e l'elenco descrittivo (non topografico) delle sedi.

Come innanzi detto, **la tabella delle sezioni censuarie (pag. 7/11 e 8/11 della relazione illustrativa) indica solamente la popolazione**

residente di ogni sezione, senza precisare quali strade comprenda la sezione.

Al fine di descrivere ed illustrare la distribuzione della popolazione casertana sul territorio comunale, la relazione illustrativa (pag. 7/11) espressamente rinvia all'allegato A (tavola sezioni censuarie - abitanti censimento 2011): senonché, nell'allegato A il territorio comunale viene genericamente suddiviso in sezioni censuarie con l'indicazione del numero di ciascuna di esse e del relativo numero di abitanti, senza alcuna indicazione del nome delle strade insistenti in ciascuna sezione censuaria.

C) Nell'allegato C (tavola pianta organica) il territorio cittadino viene suddiviso in aree di colori diversi, in ognuna delle quali compare il numero di ciascuna sede farmaceutica, per cui ad ogni area colorata corrisponde una singola sede farmaceutica.

Senonché, in ogni area colorata si indica il numero di sezioni censuarie presenti (con indicazione altresì del numero degli abitanti), ma anche qui senza indicazione alcuna delle relative strade.

Di conseguenza, nessuno degli allegati all'atto impugnato (nemmeno se letti congiuntamente) indica quali strade ricadano nella zona concretamente attribuita a ciascuna farmacia, in contrasto con il principio di obbligatorietà della motivazione e di chiara intelligibilità che deve essere proprio dell'atto di fondamentale importanza programmatica costituito dalla delibera di revisione della pianta organica delle farmacie.

Ad ulteriore dimostrazione dell'illegittimità dell'atto impugnato, si ribadisce che, per converso, alla Delibera n. 46/2016 del Commissario Prefettizio del Comune di Caserta risultano allegate tabelle descrittive e planimetrie delle sedi farmaceutiche in cui in maniera univoca e chiara e senza contrasto e/o divergenza con altri atti vi è l'indicazione dei toponimi delle strade, il che permette di comprendere in maniera inequivoca ed immediata la zona di ciascuna sede farmaceutica e tutte le strade in essa incluse, oltre che di verificare il requisito dell'omogeneità della sede: sicché tale

delibera è chiara nei contenuti ed immune dai vizi, oscurità e ambiguità che, invece, inficiano l'atto impugnato.

D) Analizzando le 23 tabelle delle singole sedi farmaceutiche contenute nell'allegato E e comparandole con le tabelle contenute nella relazione illustrativa (pag. 11/11) e nell'allegato D, emergono palesi e gravissime incongruenze tra i dati emergenti dall'uno e dagli altri: difatti, da tale confronto **risultano macroscopiche discordanze sia nel numero di abitanti di ciascuna sede sia nella descrizione del territorio costituente le sedi stesse**, con ambiguità interpretative irrisolvibili che rendono l'atto impugnato illogico ed incomprensibile e con tutta evidenza viziato ed errato per eccesso di potere, carenza di istruttoria e di motivazione³.

Tale vizio appare tanto più eclatante laddove si legge a pag. 6/11 della relazione illustrativa che l'atto impugnato sarebbe ispirato alla metodologia di "fornire indicazioni semplici ed oggettive che consentono di predisporre agevolmente la proposta di revisione della pianta organica".

4) VIOLAZIONE SOTTO ULTERIORE PROFILO DELL'ART. 1 CO. 2 E 3 DELLA LEGGE N. 475/1968 E DELL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE N. 1/2012 CONVERTITO CON LA LEGGE N. 27/2012; ECCESSO DI POTERE, SVIAMENTO, VIZIO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, IRRAZIONALITÀ, ILLOGICITÀ, CARENZA DI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI PROPORZIONALITÀ ED EQUITÀ; CONTRADDITTORIETÀ; VIOLAZIONE DELLA

³ In particolare, si registrano eclatanti divergenze nell'indicazione degli abitanti delle singole sedi, indice di superficialità e carenza di istruttoria, di difetto di motivazione e di eccesso di potere che per i ricorrenti sono quelle di seguito riportate:

SEDE	ABITANTI IN ALLEGATO E	ABITANTI IN ALLEGATO D
FARMACIA FUGARO SNC N. 3	2.781	3.893
DR. IMPARATO N. 13	4.026	3.597
DR. BARCA N.14	4.018	3.545
DR. FRESA N. 15	3.502	3.806
DR.SSA FOGLIA N. 18	3.478	3.147
DR. DEL PRETE N. 19	3.622	2.835

**DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL
COMUNE DI CASERTA N. 46 DEL 13 APRILE 2016.**

Dall'analisi degli allegati alla Delibera n. 107/2020, delle tavole planimetriche del territorio comunale (allegate alla sola Delibera del Commissario Prefettizio) e dello stradario comunale, emergono i vizi e le illegittimità dell'atto impugnato con specifico riferimento alle farmacie di cui sono titolari i ricorrenti.

• FARMACIA FUGARO S.N.C., SEDE N. 3:

le censure formulate esigono il riscontro nella tavola topografica n. 9 allegata alla Delibera del Commissario Prefettizio n. 46/2016.

Con immotivato ed irrazionale contrasto con tale Delibera nonché in assenza di variazioni demografiche e spostamenti della popolazione, l'atto impugnato priva la sede n. 3 della frazione San Benedetto e specificamente di via Colò, via Maggetti e via Regnaud Carcas (attribuite alla già sovrabbondante sede n. 4 di via Sud Piazza D'Armi) oltre che di viale Lamberti (area Saint Gobain) e le attribuisce ex novo via Barducci, strada prima inclusa nella sede 4 e non contigua alla zona della sede n. 3.

Difatti, via Barducci è una traversa di via Ferrarecce, strada che è sita in parte nel territorio della sede farmaceutica n. 1 ubicata in piazza S. Anna e in parte nel territorio della sede farmaceutica n. 4 (cfr. tabelle sede 1 e sede 4, allegato E), ma non è affatto ricompresa nell'area della ricorrente sede n. 3: via Barducci non è quindi contigua ad alcuna strada ricadente nel territorio della sede n. 3 e tale attribuzione viola il principio di omogeneità della sede.

Del pari, largo Colò e via Maggetti (sottratte alla ricorrente) sono strade della frazione San Benedetto immediatamente parallele ad altre strade che sono rimaste attribuite alla ricorrente e cioè via Newton, via Amaldi e via Volta, mentre via Regnaud Carcas (anch'essa sottratta alla ricorrente) va ad innestarsi sia su largo Colò e su via Maggetti (sottratte alla ricorrente) sia su viale Lincoln, rimasto attribuito alla farmacia ricorrente.

Il requisito della omogeneità della zona è ulteriormente violato laddove le predette strade (largo Colò, via Maggetti e via Regnaud Carcas)

risultano attribuite alla sede farmaceutica n. 4, in assenza di contiguità territoriale che giustifichi tale inserimento nella sede n. 4.

Infine, alla sede n. 3 viene sottratta via Lamberti dell'area Saint Gobain (assegnata alla nuova sede n. 23), mentre le viene attribuita via Spinelli (area Saint Gobain), strada che non compare nello stradario comunale né è rinvenibile in Google Maps.

Pertanto, l'atto impugnato restringe il territorio della sede farmaceutica ricorrente, lo rende disomogeneo e lo comprime illegittimamente a favore delle contigue sedi: il che determina l'inutile moltiplicazione dell'offerta farmaceutica nel medesimo territorio, omettendo altresì l'atto impugnato di considerare che la sede della farmacia ricorrente è confinante con la via Paul Harris del Comune di San Nicola La Strada, ove fin dall'anno 2012 con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 18 dicembre 2012 il predetto Comune ha istituito la sesta sede farmaceutica, così ponendo anche le sicure premesse dell'anti-economicità nella gestione degli esercizi farmaceutici sovrapposti gli uni agli altri.

• FARMACIA DOTT. BARCA SERGIO, SEDE N. 14:

le censure formulate vanno esaminate con il riscontro della tavola topografica n. 6 allegata alla Delibera del Commissario Prefettizio ed assente nell'atto impugnato.

La Delibera del Commissario Prefettizio n. 46/2016 ha previsto per tale sede la localizzazione via Montelungo - via Amalfi - via La Pira - Puccianiello - via SS. Nome di Maria - confine della Reggia - via Fusco - via Ponte Sala.

L'atto impugnato immotivatamente, irrazionalmente e in assenza di variazioni demografiche e spostamenti della popolazione:

- attribuisce alla sede n. 14: via Tescione dal civico 1 al civico 139 e dal civico 2 al civico 168, nonché via Vescovo Natale dal civico 1 al civico 35, sottraendole alla sede farmaceutica n. 12 nonostante siano a tale ultima sede contigue;
- attribuisce alla sede n. 14 via Vescovo Natale dal civico 2 al civico 20, sottraendola alla sede n. 13, nonostante sia a tale ultima sede contigua;

- priva la sede farmaceutica n. 14 (sita alla via Tescione) di un'arteria fondamentale e strategica ove essa ha assicurato il servizio farmaceutico da oltre un decennio e cioè della strada parallela a via Tescione ovvero via SS. Nome di Maria (in favore della sede di nuova istituzione n. 22).

Contemporaneamente, continuando a spezzare ogni continuità territoriale, con l'effetto di stravolgere e rendere disomogenea la zona attribuita alla sede n. 14, l'atto impugnato:

- mantiene l'attribuzione alla sede n. 14 di via Amalfi che collega via Tescione con via SS. Nome di Maria come nella precedente pianta organica, ma priva la sede n. 14 (in favore della sede di nuova istituzione n. 22) di via Amendola che pure collega via Tescione a via SS. Nome di Maria dall'altro versante;

- sottrae alla sede n. 14 per inserirle nella nuova sede n. 22 anche numerose contigue altre strade della frazione Puccianiello (via Amendola, via Capitelli, via Centore, via Comin, via de Nicola, via Del Vecchio, via Di Nardo, via Fabricat, via Fusco, via Malatesta, via Marchitto, via Schinosi), che, per converso, fanno parte dell'unico comparto territoriale attribuito alla sede n. 14 da tutte le precedenti piante organiche.

Conseguentemente, anziché bilanciare l'offerta farmaceutica sul territorio (e, quindi, contrariamente a quanto asserito nella relazione illustrativa), l'atto impugnato provoca l'accavallamento alla sede n. 14 della nuova sede n. 22 e moltiplica l'offerta farmaceutica nel medesimo territorio, ponendo le premesse per l'anti-economicità delle rispettive gestioni con nocumento per l'interesse pubblico oltre che dei rispettivi titolari.

L'atto impugnato, oltre a provocare tali illegittimi pregiudizi, pregiudica la capillarità dell'offerta farmaceutica, in quanto esso collocando ex novo nella zona nord della città non solo la nuova sede farmaceutica n. 22, ma anche la nuova sede n. 21 accanto alle sedi farmaceutiche già presenti n. 14 dott. Barca, n. 15 dott. Fresa, n. 19 dott. Del Prete (allegato C - Tavola Pianta Organica), invece che aumentare l'accessibilità all'assistenza farmaceutica in favore del maggior numero

di abitanti possibile come asserto nelle proprie premesse, lascia prive di servizio farmaceutico le frazioni cittadine ove la Delibera del Commissario Prefettizio aveva localizzato le sedi farmaceutiche di nuova istituzione.

• DOTT. ELIO FRESA, SEDE N. 15:

per tale sede si registra preliminarmente una macroscopica differenza tra il numero degli abitanti riportato nel foglio 11 (n. 3806) rispetto a quelli dell'allegato E (3502).

Nell'elenco descrittivo delle sedi farmaceutiche il perimetro della sede viene indicato in maniera del tutto generica ed imprecisa, in quanto viene omessa l'individuazione dei confini con i Comuni limitrofi di Casagiove, San Prisco, Capua e Castelmorrone.

Nella tabella di riferimento risultano poi genericamente attribuite alla sede le frazioni di Briano, San Leucio e Vaccheria senza alcuna specificazione dei confini e delle strade e senza che sia dato comprendere a quale fonte occorra compiere riferimento per individuare la concreta consistenza ed i toponimi delle frazioni in questione, stante l'omessa allegazione all'atto impugnato delle piante topografiche che invece corredevano la Delibera del Commissario Prefettizio n. 46/2016:

tale omissione appare tanto più illegittima e viziata laddove si rileva che a margine della indicazione nominativa delle frazioni nella tabella di riferimento risulta indicato il numero degli abitanti, sicché l'atto impugnato ha necessariamente dovuto desumere tale dato dalle notizie fornite dal servizio demografico comunale ovviamente considerando i cittadini residenti in specifiche strade cittadine e numericamente e globalmente indicati a margine delle frazioni.

Sicché, sarebbe stato logico attendersi che l'atto impugnato indicasse analiticamente e precisamente le strade ricadenti delle frazioni, piuttosto che indicare solo e genericamente le frazioni, con conseguenziale assoluta oscurità ed incertezza sulla topografia territoriale concretamente attribuita alla sede.

In particolare, la generica menzione del perimetro della sede n. 15 come confinante con il Comune di Casagiove avrebbe dovuto avere come

logica conseguenza, in applicazione del principio dell'omogeneità territoriale, l'inclusione nella sede n. 15 anche di via Lorenzetti, trattandosi di strada che ricade in parte nel territorio di Caserta ed in parte in quello di Casagiove (cfr. tabella topografica foglio n. 6 non allegata illegittimamente all'atto impugnato e certificazioni del Comune di Caserta del 21.3.2019 e del 15.5.2019).

Per converso, via Lorenzetti risulta illogicamente e disomogeneamente inclusa nella sua interezza nella tabella della sede n. 12 e, pur ricadendo tale strada parzialmente nel territorio del Comune di Casagiove, non si compie menzione della linea di confine con tale comune.

L'omissione risulta tanto più illegittima in quanto rende del tutto incerta quale parte di via Lorenzetti sia da ricomprendere nella pianta organica farmaceutica di Caserta, tanto da aver consentito al farmacista titolare della sede n. 1 di Casagiove di chiedere il trasferimento del proprio esercizio farmaceutico genericamente "alla via Lorenzetti" senza indicare alcun numero civico.

Analizzando, infine, l'allegato C (Tavola Pianta Organica) dell'atto impugnato risulta che l'immotivato ed arbitrario spostamento da esso compiuto della nuova sede farmaceutica n. 22 (dalle frazioni di Falciano-Tredici alla frazione Puccianiello) e della nuova sede n. 21 (a Garzano-Tuoro) determina una concentrazione di ben cinque sedi farmaceutiche (n. 21, n. 22, n. 15 dott. Fresa, n. 14 dott. Barca e n. 19 dott. Del Prete) nella zona nord della città:

ciò comporta ingiustificata, inutile ed illegittima moltiplicazione dell'offerta farmaceutica, infruttuosa per la popolazione, già adeguatamente e storicamente servita dalle tre sedi farmaceutiche preesistenti (n. 15, n. 14 e n. 19) e gravemente lesiva per l'economicità della gestione delle farmacie, pregiudizievole non solo per i relativi titolari, ma anche per l'interesse pubblico alla capillare presenza delle farmacie sul territorio, subordinato alla circostanza che alle farmacie siano garantite le condizioni per la sopravvivenza evitandone le concentrazioni nel medesimo territorio.

• FARMACIA DEL PRETE S.N.C., SEDE RURALE N. 19:

nella tabella della sede n. 19 allegata all'atto impugnato risulta correttamente inclusa la Frazione di Casolla senza limitazioni.

Difatti, essendo Casolla una frazione in discontinuità con il territorio comunale ed essendo la sede n. 19 farmacia rurale ubicata in Via M. Ruta - fraz. di Casolla, l'intero territorio della frazione effettivamente compete alla sede n. 19.

Tale conclusione trova certo ed incontestabile riscontro nella certificazione prot. 40573 del 10 aprile 2020 rilasciata dal Dirigente del Comune di Caserta - Settore Attività Produttive ove, sulla scorta della certificazione del numero degli abitanti della Frazione Casolla rilasciata dal Settore Servizi Demografici Comunale, si attesta che il numero degli abitanti della frazione Casolla ove è ubicata la sede n. 19 è di 2.706 e che la frazione non ha continuità abitativa con altri centri abitati.

Tale situazione emerge, peraltro, in maniera chiara anche dalla mappa google maps allegata relativa alla frazione Casolla.

Senonché, in contrasto con la predetta certificazione rilasciata dal medesimo Funzionario istruttore dell'atto impugnato, dalla tabella relativa alla sede n. 19 risulta:

- in corrispondenza della frazione Casolla l'attribuzione di abitanti 1.929 invece che di abitanti 2.706;
- che la frazione Casolla, priva di continuità abitativa con il centro urbano, risulta illegittimamente spezzettata con altre sedi.

Difatti, dall'analisi delle tabelle delle sedi urbane n. 10 e n. 13 emerge che gran parte del territorio della frazione Casolla, nelle aree più densamente abitate, risulta immotivatamente ed irragionevolmente assegnato alle predette sedi (**per la sede n. 10:** abitanti di via Ruta della Frazione Casolla $11 + 286 + 427 = 724$; **per la sede n. 13:** abitanti di via Ruta della Frazione Casolla n. 77), con conseguenziale illegittima discontinuità territoriale delle predette sedi urbane n. 10 e 13 e la disomogeneità territoriale della sede n. 19, oltre che con moltiplicazione ed accavallamento del servizio farmaceutico sul medesimo territorio.

Considerando invece l'Allegato D (Elenco descrittivo delle sedi) per la sede n. 19 non si compie più menzione della frazione Casolla, ma da

tale allegato emerge contraddittoriamente che via Michele Ruta ove è ubicata la sede n. 19 è riportata non per tale sede, né per la sede n. 13, ma per la sede 10 e per la sede n. 16: per converso, nella tabella della sede n. 16 contraddittoriamente non compare né la frazione Casolla né via Ruta.

Inoltre, la pianta organica di cui alla Delibera del Commissario Prefettizio n. 46/2016 riporta complessivamente 3.966 abitanti per la sede rurale n. 19, mentre nell'atto impugnato il numero degli abitanti è ambiguo e contraddittorio per le discordanze tra l'Allegato D che riporta 2.835 abitanti, l'Allegato E che ne riporta 3.622, e il certificato innanzi richiamato del Comune di Caserta, che per la sola frazione Casolla attesta 2.706 abitanti.

Tali dati comprovano che l'atto impugnato riduce sostanziosamente gli abitanti della sede n. 19, già penalizzata in quanto sede rurale in ragione della sua collocazione, e che risulta ancor più illegittimamente e immotivatamente penalizzata da tale decurtazione demografica.

La decurtazione demografica appare illegittima anche sotto l'ulteriore profilo dell'ingiustizia manifesta, della disparità di trattamento e della lesione del principio di equità, poiché alla diminuzione del numero di abitanti della sede rurale 19 fa invece riscontro l'ingiustificato ed immotivato aumento del numero di abitanti delle sedi urbane n. 10 (abitanti 4.075) e n. 16 (abitanti n. 4.723), l'immotivata eccedenza rispetto al parametro demografico di 3.300 abitanti delle sedi n. 4 (abitanti 4.901) e l'immotivata deficienza rispetto al parametro demografico delle sedi n. 7 (abitanti 2.140), n. 8 (abitanti 2.445), n. 20 (abitanti 2.017) e n. 23 (abitanti 22), in contrasto con il quorum di 3.300 abitanti previsto dall'art. 11 del Decreto Legge n. 1/2012 convertito con la Legge n. 27/2012.

Dall'allegato C emerge infine che le sedi n. 21 e 22 ex novo collocate nella zona nord della città, ove già esistono la sede n. 14 e la sede n. 15, vengono a soffocare e a moltiplicare l'offerta farmaceutica nella zona rurale della sede n. 19, ledendo la capillarità del servizio farmaceutico e ponendo le premesse per l'antieconomicità delle relative gestioni, con nocumento per l'interesse pubblico.

• FARMACIE FOGLIA S.R.L., SEDE FARMACEUTICA N. 18:

la Delibera del Commissario Prefettizio n. 46/2016 ha previsto per tale sede la localizzazione Tuoro - Garzano - via Canello - via Marchesiello - via Mascagni Lato Nord.

L'atto impugnato illegittimamente, erroneamente e con palese difetto di istruttoria qualifica la sede n. 18 come "rurale", nonostante l'A.S.L. Caserta avesse formalmente comunicato al Comune di Caserta che la sede n. 18 è sede urbana fin dal 28 febbraio 2020 con atto prot. n. 2020 0130988.

Con illegittimo pregiudizio per la sede n. 18, l'atto impugnato duplica inoltre il servizio farmaceutico nel medesimo territorio, ledendo il principio della capillarità dell'offerta farmaceutica e ponendo le premesse dell'antieconomicità della gestione:

difatti esso, provocando altresì evidente illegittima disomogeneità territoriale, depauperava la sede n. 18 della frazione Tuoro, che viene invece ex novo attribuita alla sede di nuova istituzione n. 21, in assenza di variazioni demografiche e spostamenti della popolazione rispetto alla precedente pianta organica.

In tal modo, risulta anche immotivatamente stravolta la fisionomia della sede n. 21, che la pianta organica dell'anno 2016 aveva localizzato nella frazione S. Barbara, priva di servizio farmaceutico.

Per la sede n. 18 si riscontra assoluta ed illegittima divergenza tra la tabella ad essa relativa, l'elenco descrittivo e l'allegato C.

Difatti, nell'elenco descrittivo delle sedi farmaceutiche si legge che *"la sede comprende il territorio individuato dalle sezioni censuarie n. 110 (popolazione residente n. 142), n. 130 (popolazione residente n. 614), n. 194 (popolazione residente n. 517), n. 196 (popolazione residente n. 220), n. 224 (popolazione residente n. 586), n. 227 (popolazione residente n. 545), n. 239 (popolazione residente n. 5), n. 239 (popolazione residente n. 10), n. 258 (popolazione residente n. 435), n. 272 (popolazione residente n. 173)"*.

Senonché, analizzando l'allegato C ove è raffigurata in giallo la zona della sede 18, ivi compaiono solamente le zone censuarie n. 130, 224, 227, 239, 239.

Inoltre, analizzando la tavola topografica n. 7 illegittimamente non allegata all'atto impugnato (ove sono indicati i nomi delle strade) ed allegata invece alla delibera n. 46/2016 del Commissario Prefettizio, emerge che alla sede n. 18 viene poi attribuita in maniera solamente virtuale via Falcone:

difatti, dal raffronto tra la predetta tavola topografica n. 7 e la tavola allegata C dell'atto impugnato che consente di individuare in tale ultima tavola quale sia via Falcone (che termina all'incrocio con via Marchesiello), risulta che via Falcone, invece che ricadere nel territorio della sede n. 18 - ricade:

- nella zona della sede n. 16 per un tratto (lato destro e lato sinistro) corrispondente alle sezioni censuarie colorate in rosa recanti n. 239 con abitanti 30 e n. 239 con abitanti 3;
- sempre nella sede n. 16 per un ulteriore tratto corrispondente alle sezioni censuarie colorate in rosa n. 273 (lato sinistro) e n. 229 (lato destro);
- nel territorio della sede n. 10 per i tratti posti nella sezione censuaria colorata in azzurro n. 253;
- infine, nel territorio della sede n. 6 in corrispondenza della sezione censuaria colorata in indaco n. 225.

Nessun tratto di via Falcone rientra invece nelle sezioni censuarie che ricadono nella sede n. 18, in contrasto con la tabella della sede allegata all'atto impugnato, che invece include via Falcone tra le strade della zona della sede n. 18 con ben 658 abitanti: il che significa che la sede n. 18, oltre ad essere privata di un'arteria di fondamentale importanza strategica, vede altresì calare la propria popolazione residente di 658 unità e, quindi, in misura di gran lunga inferiore al quorum minimo di 3.300 abitanti normativamente previsto.

• FARMACIA BRIGNOLA S.N.C. DEL DOTT. LUIGI IMPARATO, SEDE N. 13:

la sede in questione nella Delibera n. 46/2016 del Commissario Prefettizio aveva la seguente localizzazione: Scuola di Polizia - via Raffaello - via Cappuccini lato ovest - via Brunelleschi - via Talamonti - via Salonia - via Vescovo Natale - via Fratelli Correrà.

Anche per tale sede si riscontrano inconciliabili ed illegittime divergenze tra elenco descrittivo, tabella ed allegato D, probatorie di carenza di motivazione e difetto di istruttoria.

Difatti, la tabella (Allegato E) attribuisce alla sede n. 4.026 abitanti e l'elenco descrittivo (allegato D) attribuisce invece n. 3.597 abitanti.

Inoltre, nell'allegato C (Tavola Pianta Organica) l'area della sede n. 13 colorata in celeste ricomprende solamente le sezioni censuarie n. 67, 69, 70, 71, 77, 274.

Per converso, nell'elenco descrittivo delle sedi farmaceutiche (allegato D) risultano attribuite alla sede n. 13 ulteriori sezioni censuarie (n. 68, 169, 239) che non figurano nell'area della sede n. 13 emergente dall'allegato C, ove in particolare la zona censuaria n. 274 ricade nell'area della sede n. 10.

Inoltre, in calce alla parte riguardante la sede n. 13 dell'elenco descrittivo allegato D (pag. 9/15) viene precisato che *“fa parte della presente sede il civico n. 30 di via Ruggiero, attualmente sede di esercizio farmaceutico. Lo stesso civico è eliminato dalla sede n. 8”*.

Ciò evidenzia che l'atto impugnato:

- illogicamente, illegittimamente, con carenza di istruttoria e di motivazione e ignorando l'orografia e la toponomastica pretende di attribuire alla sede n. 13 via Ruggiero limitatamente al civico n. 30, quando invece nella tabella (allegato E) dell'atto impugnato via Ruggiero rientra nella sede n. 13 per i civici dal n. 2 al n. 66 e dal n. 1 al n. 35 (comprensivo dunque del civico n. 30);

- dimostra l'assenza di ogni conoscenza orografica e di ogni istruttoria, in quanto l'allegato D reputa che il civico n. 30 di via Ruggiero sede della farmacia n. 13 **ricadrebbe nella sede n. 8.**

Senonché, analizzando il territorio della sede farmaceutica n. 8 così come emergente sia nell'allegato C che nell'allegato E tabella di riferimento che nella tavola topografica - foglio n. 6 (allegata alla sola delibera del Commissario prefettizio n. 46/2016), emerge che la sede n. 8 non confina neppure con la sede n. 13, essendo essa localizzata nella distante piazza Vanvitelli e strade limitrofe e che nel suo territorio è

presente non via Ruggiero, bensì l'omonima piazza Ruggiero collocata in pieno centro storico cittadino.

Infine, alla sede n. 13 (cfr. tavola topografica n. 6):

- in maniera del tutto illogica ed irrazionale e creando disomogeneità territoriale e nonostante la contiguità, viene sottratta via Vescovo Natale dal civico 2 al civico 20, attribuita alla sede n. 14;

- viene invece attribuita via Dossetti contigua alla sede n. 10 e via Ruta della Frazione Casolla in continuità con la sede 19, quindi in totale discontinuità e disomogeneità, trattandosi di strada neppure contigua alla sede.

• INOLTRE:

nell'atto impugnato si riscontrano ulteriori e gravissime ambiguità, errori e duplicazioni territoriali:

- via Petrarelle è riportata sia alla sede n.19, sia alla n. 21, sia alla n. 16;

- via Gen. Luigi Talamonti è riportata sia alla sede n. 19, sia alla n. 10, sia alla n. 21;

- via Francesco de Renzis compare sia alla sede n. 19, sia alla n. 22;

- via Michele Ruta, dove attualmente è ubicata la sede n. 19, è riportata alla sede n. 10 e alla n. 16 e non alla n. 19;

- via Vincenzo Memma è riportata alla sede n. 19 e alla n. 22;

- nell'elenco descrittivo a pag. 5, a proposito della sede n. 5, si legge che *"fa parte della presente sede il civico 153 di corso Trieste, attualmente sede di esercizio farmaceutico. Lo stesso civico è eliminato dalla sede n. 9"*. Senonché, analizzando le tabelle descrittive delle sedi n. 5 e n. 9, si riscontra l'erroneità di tale precisazione in quanto per la sede n. 9 corso Trieste è attribuito dal civico n. 1 al n. 95 e dal civico n. 2 al n. 54, mentre per la sede n. 5 il corso Trieste è attribuito dal civico 97 al termine (comprensivo quindi anche del civico 153) e del civico 56 al termine: sicché, il civico 153 è di diritto della sede n. 5 e non occorre alcuna espunzione dalla sede n. 9;

- dalla tabella della sede n. 8 emerge che piazza Matteotti dal c. 43 al c. 55 le viene ex novo attribuita, in contrasto con la tabella della sede n. 9 ove la medesima piazza Matteotti in entrambi i lati senza esclusioni risulti attribuita alla sede n. 9, così come lo era anche nella pianta

organica approvata dal Commissario Prefettizio: ciò determina illegittime ambiguità ed incertezze circa il territorio della sede n. 8 e quello della sede n. 9;

- dalla tabella della sede n. 12 risulta a questa attribuita via Lorenzetti nella sua interezza, mentre via Lorenzetti ricade parzialmente nel territorio del Comune di Casagiove e risulta attribuita alla sede n. 12 l'inesistente sezione censuaria n. 8888888;

- dalla visione complessiva della pianta organica che si ricava dall'atto impugnato emerge pure che essa non include alcune parti di arterie cittadine creando così illegittimamente "vuoti" nel territorio comunale che, invece, deve essere integralmente coperto dalla pianta organica ed inoltre lascia sguarnite del servizio farmaceutico numerose zone del territorio comunale, non contemplando numerosissime strade dell'area 167: piazza primo Maggio non è attribuita ad alcuna sede e alla sede rurale n. 17 viene assegnata via Campania limitatamente ai civici da 144 a 154 invece che nella sua interezza, senza che l'arteria risulti attribuita ad altre sedi per la differenza;

- considerata la stabile e storica ubicazione ultraventennale delle farmacie casertane già aperte al pubblico che non lascia presagire alcun trasferimento di locali nell'ambito delle rispettive zone, l'atto impugnato appare inutile, irragionevole ed irrazionale laddove attribuisce alla sede urbana n. 10 via Laviano, neppure contigua alla predetta sede, nonché via Graefer e via Ghandi, ricadenti nel nuovo quartiere densamente abitato denominato zona Petrarelle, con l'effetto di rendere la predetta via ed il predetto quartiere densamente popolati del tutto sguarniti di servizio farmaceutico;

- l'irrazionalità e l'illogicità dell'atto impugnato emerge anche nella configurazione della sede n. 20 di Pozzovetere articolata su un'estesissima area territoriale distribuita sulle zone rurali di Casertavecchia, Casola, Pozzovetere e Sommana e dove, a norma dell'art. 1 co. 54 della L.R. Campania n. 5/2013, sarebbe stato necessario prevedere in aggiunta alla predetta sede rurale anche un dispensario farmaceutico per garantire e migliorare il servizio farmaceutico territoriale nelle zone rurali;

- l'atto impugnato immotivatamente e irrazionalmente stravolge anche la fisionomia delle tre sedi farmaceutiche di nuova istituzione come appresso si dirà;

- le eclatanti divergenze nell'indicazione degli abitanti delle singole sedi, indice di superficialità e carenza di istruttoria, di difetto di motivazione e di eccesso di potere già innanzi indicate per i ricorrenti in nota n. 3 si riscontrano anche per tutte le altre sedi farmaceutiche e divengono eclatanti in riferimento alla sede di nuova istituzione n. 23, alla quale l'elenco descrittivo delle sedi assegna una popolazione residente di 244 abitanti e la tabella assegna n. 22 abitanti, illegittimamente di gran lunga inferiore al parametro minimo demografico di 3.300 abitanti previsto dall'art. 11 del Decreto Legge n. 1/2012 convertito con la Legge n. 27/2012.

A tanto si contrappongono invece gli abitanti in vistosa eccedenza rispetto al parametro demografico di 3.300 abitanti che risultano immotivatamente attribuiti nelle tabelle alla sede n. 4 (abitanti 4.901), alla sede n. 6 (abitanti n. 4.453), alla sede n. 10 (abitanti n. 4.075), alla sede n. 16 (abitanti n. 4.723) e gli abitanti attribuiti in vistosa diminuzione rispetto al parametro demografico che risultano altrettanto immotivatamente attribuiti nelle tabelle alla sede n. 7 (abitanti 2.140), alla sede n. 8 (abitanti 2.445) ed alla sede n. 20 (abitanti 2.017).

Ne consegue il vizio di palese illogicità o irragionevolezza, difetto di presupposti e carenza di istruttoria: difatti, la revisione della pianta organica presuppone una disfunzionalità della precedente programmazione, tanto da imporre una ridefinizione della collocazione delle sedi farmaceutiche in linea con i dati relativi alla mutata distribuzione della popolazione sul territorio comunale (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5795), insussistente nel caso in esame, e, inoltre, dall'atto impugnato non si ricava l'esternazione dei criteri ispiratori adottati dall'autorità emanante, che vanno ricercati negli atti del procedimento complessivamente inteso in base ai quali è possibile verificare se detti criteri siano legittimi, congrui e ragionevoli e se il

provvedimento sia coerente con essi (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1727).⁴

5) VIOLAZIONE DELL'ART. 49 TFUE, DELL'ART. 2 CO. 1 DELLA LEGGE N. 475/1968 E DELL'ART. 11 CO. 1 DEL DECRETO LEGGE N. 1/2012 CONVERTITO CON LA LEGGE N. 27/2012; IRRAGIONEVOLEZZA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE.

Sarà inoltre onere dell'Ente dimostrare di aver regolarmente ottemperato alle previsioni dell'art. 2 co. 1 della Legge n. 475/1968 e dell'art. 11 co. 1 del Decreto Legge n. 1/2012 convertito con la Legge n. 27/2012 nei confronti di tutti i soggetti interessati.

Difatti, l'atto impugnato prende posizione solo sul parere negativo espresso dall'Ordine dei farmacisti e nulla dice della posizione assunta dall'A.S.L. Caserta: sicché, sarà onere del Comune di Caserta documentare di aver ritualmente ottemperato all'obbligo normativamente previsto di richiedere il parere anche dell'A.S.L.

In contraria ipotesi, l'atto impugnato è insanabilmente viziato per violazione dell'art. 2 co. 1 della Legge n. 475/1968 e dell'art. 11 comma 1 del Decreto Legge n. 1/2012 convertito con la Legge n. 27/2012.

6) OMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO; VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 241/1990; ECCESSO DI POTERE; VIZIO DEL PROCEDIMENTO.

⁴ Anche la Corte di Giustizia UE (cfr. sentenza 13.2.2014 Sokoll Seebacher, in causa C-367/12, punto 24) ha sancito il principio che la discrezionalità dell'Amministrazione nella individuazione delle sedi farmaceutiche non trasmoda in arbitrio solo se e nella misura in cui essa sia funzionale a garantire una assistenza sanitaria adeguata alle necessità della popolazione e ciò secondo un approccio che tende a ridurre le barriere di accesso al mercato: l'esercizio del potere discrezionale che non si mantenga in detti canoni è viziato da eccesso di potere per sviamento della causa tipica, da difetto di motivazione e manifesta irragionevolezza. L'atto impugnato non rende conto delle motivazioni della modifica dell'assetto territoriale delle sedi farmaceutiche ed in particolare di quello dei ricorrenti, né emergono da esso elementi innovativi che incidono sulla conformazione del territorio, mentre è dimostrato dalle tavole topografiche esibite che esso interviene in maniera radicale sulla configurazione delle sedi farmaceutiche ed in particolare sulla sede ricorrente. Pertanto, l'atto impugnato è chiaramente dotato di una motivazione puramente apparente, inidonea a giustificare la ri-delimitazione territoriale delle sedi (cfr. in identica fattispecie: TAR Lombardia n. 1109/2015).

Le penalizzanti e illegittime previsioni dell'atto impugnato conferivano alle farmacie ricorrenti il ruolo di interessati specifici al procedimento di revisione della pianta organica, che il Comune di Caserta ha, quindi, illegittimamente omesso di notiziare in merito all'avvio del procedimento, con il consequenziale vizio di illegittimità derivata dell'atto impugnato.

**6) VIOLAZIONE DELL'ART. 1 CO. 2 DEL D.P.R. N. 1275/1971
E DELL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 362/1991; DIFETTO DI
MOTIVAZIONE, CARENZA DI PRESUPPOSTI ED ECCESSO
DI POTERE.**

Dal raffronto tra la previgente pianta organica prevista dalla Delibera del Commissario Prefettizio n. 46/2016 e quella oggetto dell'atto impugnato risulta che:

- a) la sede n. 21 da assegnare, prima articolata su Quartiere Eleonora, via Laviano, Via D'Acquisto, Largo gen. Dalla Chiesa, via Falcone e via S. Augusto, viene depauperata di tali arterie cittadine e localizzata oltre che nella frazione S. Barbara nella frazione Tuoro a ridosso di ben quattro sedi farmaceutiche (n. 16, 18, 19, 21) come emerge dall'allegato C (Tavola Pianta Organica);
- b) la sede n. 22 da assegnare, originariamente localizzata nelle frazioni Falciano e Tredici, viene collocata nella frazione Puccianiello, sovrapponendosi e duplicando il servizio farmaceutico già assicurato dalla sede n. 14, oltre che dalle sedi n. 15 e 19 nonché 21 come emerge dall'allegato C (Tavola Pianta Organica);
- c) la sede n. 23 da assegnare originariamente localizzata nelle frazioni Falciano, S. Benedetto e Tredici viene spostata nell'area Ex Saint Gobain con un insignificante numero di residenti pari a 22 unità di gran lunga inferiore al parametro demografico legislativo di 3.300 abitanti e contigua alla sede farmaceutica già istituita dal confinante Comune di San Nicola La Strada alla via Paul Harris ed alla sede farmaceutica di Caserta n. 3.

La localizzazione in particolare delle nuove sedi n. 21 e 23 viene, quindi, irrazionalmente relegata in zone di estrema periferia e non urbanizzate, mentre la sede 22 viene sovrapposta ad altre quattro

farmacie, così distribuendo non equamente, ma iniquamente ed irrazionalmente il servizio farmaceutico, preconstituendo situazioni di nocimento e di non redditività per gli assegnatari e confermando la correttezza dei rilievi negativi espressi dall'Ordine dei farmacisti della Provincia di Caserta con il parere negativo reso, ove si sottolineava che la nuova geografia delle sedi istituende era palesemente peggiorativa rispetto a quella prevista dalla precedente pianta organica e creava i presupposti di gestioni antieconomiche e fallimentari e pregiudizievoli anche per l'interesse pubblico.

Le sedi farmaceutiche di nuova istituzione previste dalla Delibera del Commissario Prefettizio n. 46/2016 garantivano, invece, l'equilibrata distribuzione del servizio farmaceutico sull'intero territorio comunale, sopperendo alle carenze di tale servizio in particolare nelle frazioni S. Barbara, Falciano, Tredici e San Benedetto.

Per effetto dell'illegittimo atto impugnato:

- **la nuova sede n. 22** non serve più le frazioni Falciano e Tredici effettivamente bisognose di una sede farmaceutica ad hoc in quanto densamente popolata.

Per converso, tali frazioni risultano suddivise e spezzettate, travolgendo il criterio della continuità geografica stante la separazione della via Nazionale Appia contraddistinta da intenso traffico veicolare ad alta velocità, tra la sede n. 16 e la sede n. 6, con l'effetto di rendere disagiata e pericolosa la fruizione del servizio farmaceutico per i residenti delle suddette frazioni.

La sede n. 22 viene accavallata alla sede n. 14 e alle sedi n. 21, n. 15 e n. 19, così ponendo anche le premesse dell'antieconomicità della gestione con ripercussioni negative sull'interesse pubblico che è soddisfatto dalla efficienza del servizio farmaceutico piuttosto che da gestioni destinate al fallimento per carenza di remuneratività;

- **la nuova sede n. 21** viene immotivatamente ed irrazionalmente relegata nella zona nord della città già servita dalle sedi n. 14, 15 e 19 e prevedendo nella medesima zona anche l'istituzione della sede n. 22, lasciando sguarnite le frazioni ove tali sedi erano state previste dalla precedente pianta organica;

- **la nuova sede n. 23** immotivatamente, illogicamente ed irrazionalmente viene collocata nell'area Saint Gobain con un insignificante numero di abitanti **PARI A SOLE 22 UNITÀ**, in palese violazione del quorum normativo demografico di 3.300 unità.

La nuova immotivata collocazione della sede n. 22 lascia sguarnite le frazioni Falciano, Tredici e San Benedetto del servizio farmaceutico, che l'atto impugnato disordinatamente suddivide tra le sedi n. 4, 6 e 16 con il risultato che le predette frazioni continuano quindi a rimanere sprovviste del servizio farmaceutico in considerazione della storica ubicazione delle farmacie titolari delle sedi 4, 6 e 16 che non lascia presagire spostamenti delle stesse rispetto ai loro siti collocati a notevolissima distanza dalle predette frazioni.

Per converso:

stante la localizzazione delle tre nuove sedi prevista dalla Delibera commissariale n. 46/2016, la revisione delle sedi nella loro conformazione poteva essere disposta solamente nell'ipotesi, non verificatasi, né menzionata nel caso in esame, di mutamenti nella distribuzione della popolazione nel Comune a norma dell'art. 1 co. 2 del D.P.R. n. 1275/1971 e dell'art. 5 della Legge n. 362/1991, anche per evitare di esporre i vincitori del concorso in fase di espletamento destinatari delle predette sedi farmaceutiche ad imprevedibili e dannose incertezze incompatibili con il regolare svolgimento della procedura concorsuale (TAR Piemonte n. 1571/2015; TAR Bari n. 117/2016; TAR Lecce n. 2353/2014).

Appare poi assorbente che l'atto impugnato, modificando la conformazione delle sedi di nuova istituzione e nonostante il monito contenuto nel parere espresso dall'Ordine dei Farmacisti circa il contrasto della pianta organica con atto amministrativo definitivo, illegittimamente pretende di porsi in contrasto con l'atto amministrativo presupposto definitivo costituito dal Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 49 del 5 marzo 2020 che ha stabilito definitivamente la composizione di tutte le sedi farmaceutiche da assegnare ai vincitori del concorso straordinario, indicando per le tre

sedi di nuova istituzione del Comune di Caserta la composizione prevista dalla Delibera del Commissario Prefettizio n. 46/2016.

Tale atto amministrativo definitivo preclude al Comune di Caserta le variazioni apportate alla configurazione delle sedi farmaceutiche n. 21,22,23.

DOMANDA DI SOSPENSIVA

Il fumus boni juris emerge dai motivi di ricorso innanzi esposti.

Il danno grave ed irreparabile è motivato dall'interesse pubblico alla presenza capillare del servizio farmaceutico sul territorio comunale oltre che all'economicità della gestione, elementi che già in identiche fattispecie l'adito Tribunale ha ritenuto costitutivi del periculum in mora con le ordinanze cautelari esibite n. 381/2019 e n. 544/2019, e discende dalla gravissima penalizzazione che patiscono i ricorrenti per effetto delle modifiche apportate alla pianta organica dall'atto impugnato in assenza di ogni presupposto di legge (in particolare: assenza di cambiamenti numerici e di spostamenti della popolazione) e, in particolare, per effetto delle sovrapposizioni alle proprie zone di nuove sedi farmaceutiche di imminente apertura, legittimate a collocare il proprio esercizio a ridosso delle farmacie dei ricorrenti: difatti, l'unico limite normativo da rispettare per l'apertura della farmacia nell'ambito della propria zona è la distanza di 200 metri dalla farmacia limitrofa.

Ciò comporta sottrazione di bacino di utenza e consequenziali ripercussioni pregiudizievoli sulla economicità della gestione, idonee a determinare anche il tracollo economico delle farmacie ricorrenti, oltre che di quelle di nuova istituzione: ciò con inevitabili ripercussioni negative sull'interesse pubblico alla presenza capillare del servizio farmaceutico sul territorio comunale, che l'atto impugnato non garantisce e invece pregiudica, considerato che lascia oltretutto immotivatamente sguarnite del servizio farmaceutico ampie zone della città. Solo la tutela cautelare può porre, i ricorrenti e l'interesse pubblico alla capillarità ed all'efficienza del servizio farmaceutico, al riparo dalle perniciose conseguenze dell'atto impugnato nelle more della definizione nel merito del giudizio:


in identica fattispecie il Consiglio di Stato ha concesso la tutela cautelare con l'ordinanza n. 2811/2014 che ha riformato l'ordinanza n. 674/2014 del TAR Lombardia emessa nel ricorso n. 4601/2014 e che il TAR definendo nel merito tale ricorso lo ha accolto con sentenza n. 1109/2015, mentre con successiva sentenza n. 4525 del 27 ottobre 2016 ha stabilito che la localizzazione determinata dalla pianta organica, ove provochi una pregiudizievole anti-economicità nella gestione dell'esercizio farmaceutico posseduto, costituisce circostanza sufficiente a manifestare una posizione differenziata e qualificata e, quindi, l'interesse al ricorso.

PER TALI MOTIVI

Si annullino, previa sospensiva, gli atti impugnati. Vinte le spese, con attribuzione. Si dichiara che la causa è di valore indeterminabile. S.J.

Caserta, 14 settembre 2020

Avv. Paolo Mancini



Il sottoscritto Avv. Paolo Mancini attesta, ai sensi di legge, la conformità della presente copia informatica a quella spedita a mezzo posta elettronica certificata in data dell'invio.

Avv. Paolo Mancini

